

ELEZIONI COMITES 2021

COSTITUZIONE DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE E AMMISSIONE DELLE LISTE

1. COSTITUZIONE DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Come si costituisce il CEC?

Il Comitato Elettorale Circoscrizionale è costituito presso l'ufficio consolare entro **enerdì 8 ottobre 2021** (quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste elettorali - art. 15, comma 2, DPR 395/2003).

Esso viene costituito con decreto del Capo dell'ufficio consolare (art. 15, comma 2, DPR 395/2003). Nel caso in cui nessuna lista sia stata presentata entro il termine del 3 ottobre, NON è necessario procedere all'istituzione del CEC, che non avrebbe alcun compito da svolgere. Ove invece siano presentate liste palesemente mancanti dei requisiti di ammissibilità, poiché il giudizio sull'ammissibilità delle liste è riservato al CEC, esso dovrà essere comunque istituito.

Qual è la composizione del CEC?

Il Comitato Elettorale Circoscrizionale è presieduto dal Capo dell'ufficio consolare o da un suo rappresentante (art. 16, comma 2, L. 286/2003) e composto dai seguenti membri, nominati tra gli **aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione** (art. 16, comma 4, L. 286/2003):

- i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati. La designazione dei rappresentanti di ciascuna lista è presentata contestualmente alla lista stessa (art. 14, comma 3, lettera b), del DPR 395/2003). I rappresentanti sono due per ciascuna lista, uno effettivo e uno supplente, che potrà intervenire solo in assenza del rappresentante effettivo.

- i rappresentanti delle associazioni di cui alla Circolare ministeriale n. 2 del 9 ottobre 2013 che operano nella Circoscrizione consolare da almeno cinque anni. **Entro martedì 5 ottobre**, le associazioni devono fornire all'ufficio consolare un elenco dei propri rappresentanti. I rappresentanti designati dalle associazioni che siedono nel CEC non superano il numero di sei nelle circoscrizioni fino a centomila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato al 31.12.2020, e non superano il numero di dodici nelle altre circoscrizioni. Qualora i rappresentanti designati dalle associazioni, a causa dell'elevato numero delle associazioni stesse, dovessero superare tali limiti, si dovrà procedere ad una scelta mediante sorteggio fra i designati (art. 15, commi 2 e 3, DPR 395/2003). Ove invece le associazioni non designino alcun rappresentante, il CEC sarà costituito dal solo Capo dell'ufficio consolare o suo rappresentante e dai rappresentanti designati dai presentatori di lista.

ATTENZIONE: in nessun caso i candidati delle liste presentate possono far parte del CEC (art. 16, comma 3, L. 286/2003).

Come decide il CEC?

Per quanto riguarda la procedura di deliberazione del CEC, le decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei membri del Comitato; in caso di parità prevale il voto del presidente (art. 16, comma 6, L. 286/2003).

Occorre sottolineare come l'art.16 del regolamento di attuazione indichi tassativamente una serie di verifiche in merito alle quali non è data al CEC discrezionalità alcuna. Ne segue che il CEC deve attenersi strettamente e rigorosamente alle prescrizioni della legge e del regolamento di attuazione.

2. AMMISSIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Quando il CEC riceve gli atti di presentazione delle liste?

Il Presidente dell'ufficio elettorale trasmette al CEC, non appena quest'ultimo è costituito, tutti gli atti presentati entro il 3 ottobre (liste dei candidati e relative sottoscrizioni; dichiarazioni di accettazione delle candidature; designazione dei rappresentanti di lista nel CEC; certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali) insieme al verbale delle operazioni compiute - art. 14, comma 5, DPR 395/2003.

Come il CEC verifica e ammette le liste?

Il Comitato Elettorale Circostrizionale procede, **entro mercoledì 13 ottobre 2021**, decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, nell'ordine, agli adempimenti previsti dall'art. 16 del DPR 395/2003, qui di seguito riportati:

- a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
- b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altre liste, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
- c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
 - i) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - ii) che sono compresi in più liste;
 - iii) che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'età richiesta per l'elettorato passivo (compimento dei 18 anni);
 - iv) che non sono residenti nella circoscrizione consolare.
- e) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alla lettera precedente, da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilità;
- f) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- g) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Definite le liste **ammesse** le comunica all'Ufficio consolare anche in vista dei passi successivi relativi alla loro pubblicazione.

Il CEC dovrà tenere presente che a seguito dell'emanazione del DL 117/2021 la firma dei **sottoscrittori** è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.